



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Corte Appello di Cagliari

e

Ordine degli Avvocati del Foro di Cagliari

avente ad oggetto

la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio per i non abbienti (art. 74 T.U. Spese di giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.)

* * *

L'anno 2023, addì 19 del mese di ottobre, in Cagliari,

la Corte di Appello di Cagliari, in persona della Presidente Dott.ssa Gemma Cucca, l'Ordine degli Avvocati di Cagliari, in persona del Presidente Avvocato Matteo Pinna e la Procura generale di Cagliari, in persona del Procuratore Dott. Luigi Patronaggio, considerata la sopravvenienza del decreto ministeriale n. 147/2022, ritengono necessario aggiornare il Protocollo sottoscritto il 17 giugno 2015 e rivedere i criteri di liquidazione delle competenze maturate dal difensore per l'assistenza in giudizio delle persone ammesse al patrocinio per i non abbienti, nell'ottica, per il giudice, di evitare onerose attività di calcolo della liquidazione e, per il difensore, di ottenere liquidazioni più celeri.

Tale protocollo ha altresì lo scopo di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, al fine di assicurare criteri tendenzialmente uniformi, con valutazioni eque ed omogenee, nonché di snellire le relative procedure e di ridurre il numero delle opposizioni.

* * *

Tutto ciò premesso, con il presente atto le parti convengono quanto segue.

- 1) Il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore medio fissato nella tabella 15 del D.M. 147/2022, ridotto di un terzo (*ex art 106-bis T.U.*), ed ulteriormente ridotto convenzionalmente, così come indicato nella allegata “Tabella A”. Per quanto riguarda i procedimenti camerali di cui alla allegata “Tabella C”, il compenso per ciascuna fase è commisurato al valore minimo fissato nella tabella 15 del D.M. 147/2022, ridotto di un terzo (*ex art 106-bis T.U.*), ed ulteriormente ridotto convenzionalmente, così come indicato nella relativa tabella.
- 2) È previsto un aumento in caso di trattazione scritta pari ad euro 100,00.
- 3) È previsto un aumento in caso di definizione del procedimento con concordato sui motivi *ex art. 599-bis c.p.p.* pari ad euro 200,00.
- 4) È previsto un aumento in caso di assistenza a uno o più imputati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere per il procedimento oggetto della richiesta di liquidazione pari ad euro 100,00.
- 5) È previsto un rimborso spese forfettario per gli avvocati appartenenti ai Fori diversi da quello di Cagliari, tenendo conto della maggiore difficoltà della prestazione professionale, pari ad euro 100,00.
- 6) In base al combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 2, D.M. 55/2014, 3, ultimo comma, D.M. 37/2018, e 3, comma 2, n. 3), D.M. 147/2022, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la medesima posizione, il compenso sarà aumentato, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del **30%**; ove le parti siano in numero superiore, sarà applicato un aumento del **10%** per ciascuna parte, dalla undicesima alla ventesima, senza ulteriori aumenti in caso di numero eccedente venti.
- 7) La somma complessiva degli onorari derivante dalla applicazione del presente protocollo dovrà, infine, essere maggiorata del 15% a titolo di rimborso spese forfettarie *ex art. 2 D.M. 55/2014*; la maggiorazione sarà effettuata una sola volta e sull’importo finale risultante a seguito delle eventuali maggiorazioni applicate in base alle variabili individuate; la Corte provvederà altresì a liquidare in favore del richiedente le ulteriori spese documentate a titolo di esborsi ed anticipazioni.
- 8) In caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale e in ogni altro caso in cui il difensore istante non ha redatto i motivi di appello, sono richiesti e liquidati i soli compensi relativi alle fasi di studio e decisionale (nonché alla fase istruttoria qualora sia disposta la rinnovazione delle prove dichiarative *ex art. 603 c.p.p.*: testimonianza o perizia).

9) In deroga a quanto stabilito al punto che precede, è liquidato quanto stabilito per la fase introduttiva anche nel caso in cui il difensore istante, pur non avendo redatto l'atto di appello principale, abbia proposto appello incidentale ovvero motivi aggiunti in caso di subentro al difensore appellante, ovvero abbia redatto memorie dal contenuto sostanziale ed argomentato.

10) Il presente protocollo si applica anche alla liquidazione dei compensi del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

11) Il presente protocollo si applica, inoltre, nei procedimenti di competenza della sezione penale per i minorenni e in quelli di competenza della Corte di assise di appello: in tali casi il compenso da liquidare per l'assistenza davanti alla sezione per i minorenni sarà pari a quello previsto per i procedimenti davanti alle sezioni ordinarie, mentre quello per l'assistenza davanti alla Corte di assise di appello sarà aumentati di due terzi, come da allegata "Tabella B".

12) I valori di cui alla "Tabella A" si applicano anche nei procedimenti aventi ad oggetto MAE, estradizioni e misure di prevenzione.

13) Per i procedimenti camerali relativi agli incidenti di esecuzione e ai cautelari incidentali (personali e reali) definiti con provvedimento del Tribunale del riesame in pendenza del giudizio di appello, si applicano gli importi di cui alla "Tabella C".

TABELLA A
CORTE DI APPELLO

I valori indicati nella presente tabella si applicano nei giudizi di appello, anche se definiti in primo grado nelle forme del rito abbreviato, che riguardano i reati di competenza del giudice monocratico e collegiale, i procedimenti aventi ad oggetto le misure di prevenzione, il MAE e le estradizioni.

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 473,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. € 315,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad **€ 200,00**

Fase introduttiva (solo in caso di predisposizione dell'atto di appello): valore medio di liquidazione € 945,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. € 630,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad **€ 500,00**

Fase istruttoria (solo se è disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con prove non documentali: testimonianza o perizia): valore medio di liquidazione € 1.418,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. € 945,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad **€ 700,00**

Fase decisionale: valore medio di liquidazione € 1.418,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. € 945,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad **€ 700,00**.

In caso di assistenza a imputato/i sottoposto/i alla misura della custodia cautelare in carcere per il procedimento oggetto della richiesta di liquidazione il compenso è pari a **€ 800,00**.

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi esclusa quella istruttoria, il compenso è pari ad **€ 1.400,00** (se l'assistito è sottoposto alla custodia cautelare in carcere **€ 1.500,00**).

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi inclusa quella istruttoria, il compenso è pari ad **€ 2.100,00** (se l'assistito è sottoposto alla custodia cautelare in carcere **€ 2.200,00**).

Se la liquidazione riguarda le sole fasi studio e decisionale (in caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale e in ogni altro caso in cui il difensore istante non ha redatto i motivi di appello, salvo quanto disposto al punto 9) il compenso è pari ad **€ 900,00** (se l'assistito è sottoposto alla custodia cautelare in carcere **€ 1.000,00**).

TABELLA B
CORTE DI ASSISE DI APPELLO

I valori indicati nella presente tabella si applicano nei procedimenti dinanzi alla Corte di assise di appello.

Fase di studio: valore medio di liquidazione € 756,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. € 504,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad **€ 300,00**

Fase introduttiva (solo in caso di predisposizione dell'atto di appello): valore medio di liquidazione € 1985,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. € 1324,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad **€ 1.000,00**

Fase istruttoria (solo se è disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con prove non documentali: testimonianza o perizia): valore medio di liquidazione € 2.268,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. € 1.512,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad **€ 1.000,00**

Fase decisionale: valore medio di liquidazione € 2336,00, ridotto di un terzo *ex art. 106-bis* T.U. € 1558,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad **€ 1.200,00**.

In caso di assistenza a imputato/i sottoposto/i alla misura della custodia cautelare in carcere per il procedimento oggetto della richiesta di liquidazione il compenso è pari a **€ 1.300,00**.

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi esclusa quella istruttoria, il compenso è pari ad **€ 2.500,00** (se l'assistito è sottoposto alla custodia cautelare in carcere **€ 2.600,00**).

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi inclusa quella istruttoria, il compenso è pari ad **€ 3.500,00** (se l'assistito è sottoposto alla custodia cautelare in carcere **€ 3.600,00**).

Se la liquidazione riguarda le sole fasi studio e decisionale (in caso di appello proposto dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore generale e in ogni altro caso in cui il difensore istante non ha redatto i motivi di appello, salvo quanto disposto al punto 9) il compenso è pari ad **€ 1.500,00** (se l'assistito è sottoposto alla custodia cautelare in carcere **€ 1.600,00**).

TABELLA C
PROCEDIMENTI CAMERALI

I valori indicati nella presente tabella si applicano per la liquidazione dei compensi dei difensori di soggetti che siano parti di incidenti di esecuzione, procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto misure cautelari personali e reali definiti dal Tribunale del riesame in pendenza del giudizio di appello e, in generale, per tutti i procedimenti dinanzi alla Corte di appello per i quali è previsto il ricorso alle forme della camera di consiglio, ad eccezione dei procedimenti di appello contro le sentenze pronunciate in primo grado all'esito di giudizio abbreviato.

Fase di studio: valore minimo di liquidazione € 237,00, ridotto di un terzo ex art. 106-*bis* T.U. € 158,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad € **150,00**.

Fase introduttiva (solo in caso di predisposizione dell'atto introduttivo): valore minimo di liquidazione €. 473,00, ridotto di un terzo ex art. 106-*bis* T.U. € 316,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad € **300,00**.

Fase decisionale (solo in caso di udienza partecipata): valore minimo di liquidazione € 709,00, ridotto di un terzo *ex art.* 106-*bis* T.U. € 473,00, ulteriormente ridotto in via convenzionale ad € **450,00**.

Se la liquidazione riguarda tutte le fasi, l'importo complessivo minimo da tabella, ridotto *ex art.* 106-*bis* T.U. ed ulteriormente ridotto in via convenzionale, è pari ad € **900,00**.

In caso di assistenza a imputato/i sottoposto/i alla misura della custodia cautelare in carcere per il procedimento oggetto della richiesta di liquidazione il compenso è pari a € **1.000,00**.

PROFILI PROCEDIMENTALI

Il difensore si impegna a presentare l'istanza, da lui depositata telematicamente presso l'apposito registro informatico SIAMM, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce la richiesta.

L'istanza deve essere accompagnata da una nota di produzione redatta su carta intestata dello studio legale, contenente l'indicazione del numero del procedimento, del nome dell'imputato, del codice fiscale, del numero di telefono e della e-mail del professionista istante. L'istanza deve contenere altresì l'elezione di domicilio della parte assistita presso il difensore.

Nell'istanza il difensore deve specificare che richiede la liquidazione dei compensi in adesione al presente Protocollo.

L'istanza di liquidazione deve contenere l'indicazione della data del provvedimento di ammissione al beneficio e degli estremi del provvedimento ammissivo, che deve essere comunque allegato alla richiesta in copia libera.

La liquidazione è disposta dal Giudice, con separato provvedimento, immediatamente e, comunque, contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che definisce la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore: il provvedimento è immediatamente notificato mediante lettura alle parti, che dichiarano contestualmente di rinunciare al reclamo; di ciò è dato atto nel verbale di udienza.

Il Giudice applica gli importi di cui al presente protocollo solo su esplicita richiesta del difensore.

Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore si impegna, altresì, ad indicare la data del provvedimento dichiarativo di irreperibilità, che comunque allega in copia libera.

La cancelleria sezionale provvede alla immediata trasmissione del sottofascicolo relativo alla liquidazione all'ufficio spese di giustizia ai fini del celere svolgimento degli incombenti di sua competenza.


Le parti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a monitorare costantemente la corretta applicazione dello stesso, a adottare ogni necessario rimedio conseguente all'accertamento di prassi difformi o incompatibili, a verificare, con cadenza annuale, la sua rispondenza agli obiettivi prefissati.

Il presente protocollo, al fine di consentirne la più ampia diffusione, sarà efficace per le liquidazioni richieste a partire dal 23 ottobre 2023.

Cagliari, 19 ottobre 2023


La Presidente della Corte di Appello di Cagliari

Dott.ssa Gemma Cucca



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari

Avvocato Matteo Pinna



Il Procuratore Generale presso la Corte di

Appello di Cagliari

Dott. Luigi Patronaggio

